

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante conferimento dell'incarico di Commissario
straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia

*(Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 maggio 2023)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con nota prot. 15737 del 3 maggio 2023 (**all.1**), il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in data 21 luglio 2022, l'arch. Ornella Segnalini, nominata con DPCM 16 aprile 2021 (**all.2**) Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. Con la predetta nota del 3 maggio 2023, in sostituzione dell'arch. Segnalini, è stato proposto l'ing. Antonio Martini, dirigente tecnico nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, in quiescenza da gennaio 2023.

Al riguardo, si rappresenta che l'art. 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019, stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, *“sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. [...] Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma”*.

In forza di detta norma, l'incarico commissariale per la realizzazione dell'infrastruttura idrica di Pietrarossa è stato conferito, con il predetto DPCM 16 aprile 2021, all'arch. Ornella Segnalini.

All'art. 2, comma 3, del DPCM 16 aprile 2021 è determinato il compenso per il Commissario - il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera - composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da una parte fissa, stabilita in euro 50.000 annui lordi e da una parte variabile, non superiore a euro 50.000 annui lordi. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile, è liquidata annualmente, in un'unica soluzione, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati

Il successivo DPCM 14 aprile 2022 (**all.3**) ha, all'art. 5, integrato il DPCM 16 aprile 2021, stabilendo che il predetto Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa può assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione siciliana. In tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione dell'infrastruttura idrica di Pietrarossa. Il medesimo DPCM del 14 aprile 2022 ha, altresì, stabilito che il Commissario straordinario, *“per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni, o da altri soggetti pubblici [...]”*.

Sulla predetta proposta di nomina dell'ing. Martini, è stato, acquisito il “sentito” del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. 15855 del 14 aprile 2023 (**all.4**) e l'intesa della Regione Siciliana, espressa con nota prot. 5026 del 9 marzo 2023 (**all.5**).

Sono stati altresì acquisiti il curriculum vitae (**all.6**) dell'ing. Martini e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse (**all.7**) ad assumere l'incarico.

In merito alla proposta di nomina dell'ing. Martini che, come sopra richiamato, è dirigente della pubblica amministrazione in quiescenza, si rappresenta che la circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (**all.8**) ha chiarito, al paragrafo 5, che i Commissari straordinari, per la loro natura eccezionale non riconducibile ad alcune delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina predetta, devono ritenersi esclusi dalla normativa di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di attribuzioni di incarichi, da parte delle pubbliche amministrazioni, soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Non si ritiene, pertanto, sussistano motivi ostativi al conferimento all'ing. Martini, dell'incarico commissariale.

Del pari, non sembrano sussistere motivi ostativi all'attribuzione, all'ing. Martini, del compenso già stabilito dal citato art. 2, comma 3, del predetto DPCM 16 aprile 2011 spettante al Commissario straordinario, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di procedere all'individuazione di interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

VISTI i commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti, nonché il comma 5 del medesimo articolo 4, secondo cui con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì stabiliti:

- a) i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera;
- b) una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;
- c) i compensi, ove previsti, dei Commissari, determinati in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) l'eventuale avvalimento da parte dei Commissari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO, in particolare, l'ultimo periodo, del comma 1, del citato l'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, ai sensi del quale: “*Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di nomina dell'arch. Ornella Segnalini, quale Commissario straordinario per “*l'espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per il completamento della realizzazione diga di Pietrarossa*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2 del 21 luglio 2022, l'arch. Ornella Segnalini ha rassegnato le

dimissioni dall'incarico di Commissario straordinario per i lavori di completamento della diga di Pietrarossa;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del citato intervento previsto nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, in sostituzione dell'arch. Ornella Segnalini;

SENTITO il Ministero dell'economia e delle finanze che con nota n. 15855 del 14 aprile 2023 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del presente decreto;

ACQUISITA l'intesa della Regione Siciliana, resa con nota n. 5026 del 9 marzo 2023 relativamente alla nomina dell'ing. Antonio Martini, dirigente pubblica amministrazione in quiescenza, a Commissario straordinario per i lavori di completamento della diga di Pietrarossa;

ACQUISITI i pareri della 8^a Commissione del Senato della Repubblica e della VIII Commissione della Camera dei Deputati, espressi rispettivamente il

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

DECRETA

ART. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'ing. Antonio Martini, dirigente della pubblica amministrazione in quiescenza, è nominato Commissario straordinario dell'intervento di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano



Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
GABINETTO DEL MINISTRO

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio affari generali e attività di indirizzo politico – amministrativo
Servizio affari amministrativi e vigilanze
Via della Mercede 9
00197 Roma
segreteriaadica@governo.it
segreteria.dica@mailbox.governo.it

e, p.c.:

All'ing. Antonio Martini
martini.antonio@pec.ording.roma.it

Oggetto: Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile e 5 agosto 2021 recante la nomina del Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili *pro-tempore*, si è proceduto alla nomina dell'arch. Ornella Segnalini quale Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.

Al riguardo, a seguito delle dimissioni formalizzate dal citato architetto in data 21 luglio 2022, risulta necessario procedere alla sostituzione dello stesso proponendo per l'incarico in argomento, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e acquisita l'intesa della Regione Siciliana, l'ing. Antonio Martini, dirigente della pubblica amministrazione in quiescenza.

Tutto ciò premesso, si trasmette, per il seguito di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di conferimento dell'incarico in parola, il *curriculum vitae* dell'interessato e la documentazione di supporto.

d'ordine del Ministro
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Alfredo Storto



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui:

- a) mediante l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede all'individuazione degli interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti, Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le stesse modalità entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;
- b) in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui allo stesso comma 1 sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata;
- c) gli interventi infrastrutturali sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

VISTO il comma 5 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 secondo cui con i medesimi decreti, di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, sono stabiliti:

- a) i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera;
- b) una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;
- c) i compensi, ove previsti, dei Commissari determinati in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) l'eventuale avvalimento da parte dei Commissari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui alla lettera b);

- e) l'eventuale facoltà dei Commissari straordinari di nominare un *sub*-commissario il cui eventuale compenso, ove previsto, è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui alla lettera b);

VISTI i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2020, n. 46933, firmata d'ordine del Ministro, inoltrata per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, l'elenco delle opere infrastrutturali per le quali si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari. All'esito delle interlocuzioni intervenute con gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco è corredato, per ciascun intervento: della descrizione dell'opera, in relazione ai termini e alle attività connesse alla sua realizzazione, del costo stimato, delle fonti di finanziamento, dei codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

VISTA la nota del 19 gennaio 2021, n. 1998, del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, con la quale è stato trasmesso l'elenco delle proposte di nomina dei Commissari medesimi, precisando che *"in ragione della necessità di agevolare le interlocuzioni con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI, nonché con le amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte, si è ritenuto utile di proporre solo nominativi aventi requisiti di alta professionalità tecnico-amministrativa anche già afferenti alle stesse strutture pubbliche"*;

VISTA la nota n. 18423 del 13 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha fornito le valutazioni di competenza in riscontro alla richiesta del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITI, con riferimento al citato elenco, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, a norma dell'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019, espressi in data 11 marzo 2021;

ACQUISITA, con riferimento al citato elenco, l'intesa della Regione Siciliana, con nota del 26 marzo 2021 n. 6976 relativamente alle opere di esclusiva rilevanza locale o regionale di cui all'allegato 1 del presente decreto;

VISTO il curriculum vitae dell'Arch. Ornella Segnalini, già dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO di individuare gli interventi infrastrutturali, ai sensi del menzionato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, ripartendoli secondo la tipologia degli interventi stessi e di procedere, contestualmente, alla nomina del sopra richiamato Commissario straordinario;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale il "Ministero delle infrastrutture e trasporti" è stato ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

DECRETA

ART. 1

(individuazione dell'opera)

1. Gli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto sono individuati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

ART. 2

(Nomina del Commissario straordinario)

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, l'Arch. Ornella Segnalini è nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario straordinario con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria.
2. Il Commissario straordinario si avvale, per l'espletamento del suo incarico, del gestore della Diga-stazione appaltante, indicato nell'allegato 1 senza nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il compenso del Commissario straordinario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera, è composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da una parte fissa stabilita in euro 50.000 annui lordi e da una parte variabile non superiore a euro 50.000 annui lordi, fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile, è liquidata annualmente, in un'unica soluzione, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati di cui all'articolo 3.
4. Il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato con le medesime modalità previste per la nomina.
5. In caso di revoca dell'incarico, al commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 3

(Monitoraggio dell'attività)

1. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.
2. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della successiva trasmissione al CIPESS ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.
3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera, il Commissario straordinario ne dà immediata notizia Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Il Commissario provvede a trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 4

(Oneri)

1. Gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera, ivi compresi quelli recati dall'articolo 2, commi 3, sono a carico del quadro economico dell'opera e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La quota di euro 200.000,00 annui lordi, aumentabile in ragione dell'anno di riferimento del 50%, a carico del quadro economico dell'opera, previa autorizzazione della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è destinata, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal commissario straordinario, a finanziare la struttura di supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma 16 APR 2021

ROMA 2018 - IPZS SPA | 0 1 1 | 0 | X | C | 0 0 1 1 1


SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCOSTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1663/102
ROMA 27/04/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO ITALIANO
DEI CONTI
CONFERENZA INTERNAZIONALE
DEI CONTI
E SOCIETÀ DEGLI AERIALISTI
E ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE

20 MAG. 2021

1250

Il M. P. 

ALLEGATO 1 - SEGNALINI

INFRASTRUTTURA	GESTIONE DELLA DIGA / STAZIONE APPALLENTE	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	COSTO STIMATO (MIGLIAIA DI EURO)	FINANZIAMENTO DISPONIBILE	CIG
Diga di Pietrarsa (EN-CT).	REGIONE SICILIANA - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti	Espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per il completamento della realizzazione della Diga di Pietrarsa.	60	Interamente finanziato Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020	G95E18000180001



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 16/04/2021, con oggetto PRESIDENZA - DPCM recanti l'individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e la nomina dei relativi Commissari straordinari - ARCH. ORNELLA SEGNALINI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0021423 - Ingresso - 28/04/2021 - 12:23 ed è stato ammesso alla registrazione il 20/05/2021 n. 1250

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse, circa la necessità di usufruire, per la sua attività, del compenso e del supporto tecnico;

PRESO ATTO del nuovo incarico ricoperto presso ANAS SpA dall'ing. Massimo Simonini, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021;

CONDIVISA la necessità di ricorrere a professionalità, anche tecniche, non presenti allo stato negli organici delle Autorità di sistema portuali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;

RAVVISATA la necessità di consentire, ai Commissari straordinari dott. Paolo Emilio Signorini, dott. Pasqualino Monti, dott. Luciano Guerrieri e ing. Vittorio Rapisarda di avvalersi di un supporto tecnico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSTATATA, pertanto, la necessità di modificare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2021 di nomina dei Commissari straordinari arch. Ornella Segnalini, ing. Antonio Mallamo e ing. Massimo Simonini;

PRESO ATTO del collocamento in quiescenza dell'ing. Gianluca Ievolella, nominato Commissario straordinario con decreto 16 aprile 2021, per la realizzazione e riorganizzazione dei presidi di pubblica sicurezza nelle città di Crotone, Reggio Calabria, Palermo e Catania;

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del Commissario straordinario ing. Gianluca Ievolella, con l'attuale Provveditore per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ing. Tommaso Colabufo;

RITENUTO pertanto, di apportare le conseguenti modifiche ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 e del 5 agosto 2021;

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Tommaso Colabufo;

VISTA la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dall'ing. Tommaso Colabufo, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, ostativi all'assunzione dell'incarico;

SENTITO il Ministero dell'economia e delle finanze, che con nota n. 3666 del 28 febbraio 2022 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del presente decreto;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, a norma dell'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019, espressi il 23 marzo 2022 e il 30 marzo 2022 rispettivamente dalla 8° Commissione del Senato e dalle Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati;

TENUTO CONTO che presso le citate Commissioni parlamentari il Governo ha rappresentato la necessità di un'ulteriore modifica all'articolo 7 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 364, volta a prevedere il compenso per l'ing. Antonio Mallamo, Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e che le stesse Commissioni ne hanno preso atto nell'ambito dei richiamati pareri;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario.

Art. 4

(Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di nomina del Commissario straordinario Ing. Vittorio Rapisarda)

1. Il Commissario straordinario Ing. Vittorio Rapisarda, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 può assumere le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciali per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio.
2. Il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di supporto tecnico ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019.
3. La quota di euro 200.000,00 annui è destinata a finanziarie il supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione delle opere di cui all'allegato 1. Tale quota è aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50% a carico del quadro economico dell'opera, previa autorizzazione della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario.

Art. 5

(Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di nomina del Commissario straordinario arch. Ornella Segnalini)

1. L'arch. Ornella Segnalini, nominata Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, può assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione Siciliana. In tal caso, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 del medesimo decreto di nomina.
2. Il Commissario straordinario arch. Ornella Segnalini, per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera nell'ambito della quota di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto 16 aprile 2021.



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 14/04/2022, con oggetto PRESIDENZA - DPCM recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 recante la nomina di commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0019761 - Ingresso - 21/04/2022 - 15:34 ed è stato ammesso alla registrazione il 23/05/2022 n. 1310

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Ministero
dell'economia e delle finanze
Gabinetto del Ministro

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio di Gabinetto

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la sostituzione del Commissario straordinario per *“l'espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per il completamento della realizzazione Diga di Pietrarossa”* – Riscontro nota n. 8563 dell'8 marzo 2023.

Con riferimento al decreto in oggetto ed in riscontro alla nota n. 8563 dell'8 marzo 2023, non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento.

(d'ordine del Ministro)

Il Capo di Gabinetto
Avv. Stefano Varone

Firmato digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana**Al Presidente*

Prot. n 5026

Palermo, 9 MAR. 2023

Care Molteni,

con riferimento alla Sua pregiata nota prot. n. 8566 dello scorso 8 marzo, Le rilascio intesa ai fini del conferimento dell'incarico all'ing. Antonio Martini, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 32/2019.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

SCIFANI

Egr. Ministro
On. Matteo Salvini
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it



*Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0068800 P-
del 04/12/2014



10535585

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'elenco Istat

Alle Autorità indipendenti

SEDI

Circolare n. 6/2014

Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

Indice:

1. Finalità della disciplina
2. Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti
3. Soggetti interessati
4. Incarichi vietati
5. Incarichi consentiti
6. Incarichi gratuiti

1. Finalità della disciplina

L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza" (tale la dizione della rubrica dell'articolo), modificando la disciplina già posta dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti. D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la presente circolare fornisce indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della nuova disciplina.

Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.

2. Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti

In considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore, deve ritenersi che la nuova disciplina prevalga su quelle precedenti, anche speciali, che consentano il conferimento di incarichi o cariche, rientranti tra quelli ormai vietati, a soggetti in quiescenza. Le relative previsioni, nella misura in cui facciano riferimento alla designazione di questi soggetti, devono intendersi implicitamente abrogate.

La nuova disciplina, a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Quest'ultimo è entrato in vigore il 25 giugno 2014, essendo stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del giorno precedente: la nuova disciplina si applica, dunque, a partire da questa data, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso. La data alla quale occorre fare riferimento, ai fini dell'applicazione del divieto, è quella della nomina o del conferimento dell'incarico, quindi dell'atto con il quale l'autorità titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di controllo. Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito.

La nuova disciplina è applicabile, invece, agli incarichi non ancora conferiti alla suddetta data, anche se sia già intervenuta la designazione da parte di un soggetto diverso dall'autorità avente il potere di nominare o conferire l'incarico, salvo che la peculiare articolazione del relativo procedimento – che preveda, per esempio, la designazione a seguito di procedimento elettorale o di procedura selettiva – non induca ad applicare diversamente il principio *tempus regit actum*, tenendo conto della fase alla

quale il procedimento era arrivato al momento di entrata in vigore della disposizione. Ove, peraltro, l'incarico sia stato effettivamente conferito prima dell'entrata in vigore del divieto e ciò possa essere documentato con certezza, la sua formalizzazione può intervenire anche in un momento successivo.

Va poi ricordato che la legge di conversione - legge 11 agosto 2014, n. 114, entrata in vigore il 19 agosto 2014, essendo stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del giorno precedente - ha parzialmente modificato le originarie previsioni del decreto-legge, con particolare riferimento alle designazioni in enti o società controllati dalle amministrazioni pubbliche. Le modifiche hanno quindi prodotto effetti a partire dal 19 agosto 2014.

Va infine rilevato che la nuova disciplina si aggiunge, senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti (si veda, in particolare, l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e che regolano il conferimento di incarichi, quali quelle in materia di incompatibilità e inconfiribilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.

3. Soggetti interessati

L'ambito di applicazione dei divieti, per quanto riguarda le amministrazioni interessate, rimane quello già definito dalla precedente versione della disciplina in esame: esso comprende tutte le amministrazioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o nell'elenco annualmente redatto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, compresa la Consob. Devono ritenersi soggetti ai divieti gli incarichi conferiti da qualsiasi organo o ufficio delle amministrazioni in esame, compresi quelli conferiti dai ministri, in quanto organi di vertice dei ministeri, nonché dagli organi di governo degli enti territoriali e dagli organi di vertice degli enti pubblici e degli altri organismi rientranti nell'ambito di applicazione indicato. Non vi rientrano, ovviamente, gli incarichi conferiti da organizzazioni diverse dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza, compresi, quindi, i pensionati degli organi costituzionali. Non riguarda questi ultimi soggetti, infatti, la previsione dell'ultimo periodo del citato comma 9 dell'articolo 5, che prevede che i suddetti organi si adeguino alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia. Questa previsione riguarda gli incarichi conferiti dagli stessi organi costituzionali, ai quali i

divieti in esame non possono essere imposti, e non gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a lavoratori in quiescenza, già dipendenti di organi costituzionali, in ordine ai quali non vi è un problema di tutela dell'autonomia dei suddetti organi.

La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche, rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito (su cui si veda il paragrafo 6).

4. Incarichi vietati

La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.

Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale).

Ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico. La disciplina in esame, dunque, non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati.

Tra gli incarichi vietati rientrano tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni analoghe. Tra gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane. Vi rientrano, quindi, anche incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni.

Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05).

In assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti e società controllate, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge (relative alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli enti pubblici associativi), rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione. La nomina in consigli di amministrazione, in particolare, rientra nell'ambito del divieto indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato nominato (per esempio, in qualità di esperto o rappresentante di una determinata categoria), dato che il consiglio di amministrazione ha comunque funzioni di governo dell'ente. Naturalmente, il divieto opera anche nel caso in cui la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall'amministrazione nominante.

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche, va poi rilevato che l'ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto la disposizione fa riferimento anche agli enti e alle società controllate: gli incarichi e le cariche, rientranti tra i tipi vietati, sono dunque vietati anche qualora siano conferiti presso enti e società controllati, anche indirettamente, dalle amministrazioni indicate nel paragrafo 3.

Infine, i divieti descritti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento con la quale gli interessati sono retribuiti: è irrilevante, per esempio, che si tratti di fondi provenienti dall'Unione europea o anche trasferiti all'amministrazione conferente da soggetti privati.

5. Incarichi consentiti

Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti.

Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.

In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente.

Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. Da questo punto di vista, la disposizione in esame si differenzia da precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra incarichi di studio, consulenza o ricerca (incluso l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e pongono limiti alla possibilità di conferirli. Peraltro, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi dirigenziali, gli incarichi in esame non dovranno comportare la direzione di strutture stabili dell'amministrazione, potendo invece comprendere la guida di unità costituite temporaneamente per la realizzazione del relativo progetto di ricerca. E, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi di studio, dovrà trattarsi di reale attività di ricerca: l'incarico potrà quindi essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato *curriculum* scientifico, siano in grado di svolgere un'effettiva attività di ricerca. È bene ricordare poi che gli incarichi di ricerca

presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (così la citata delibera della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo).

Sono poi ammessi gli incarichi di docenza. Peraltro, per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico.

Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Ne è altresì esclusa la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.

Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati.

Infine, essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le cariche di governo in enti locali, sono invece consentiti – nei suddetti enti come nelle altre amministrazioni – gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.

6. Incarichi gratuiti

Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. È evidente – in base alla *ratio* della norma, alla rubrica dell'articolo, ai lavori parlamentari e alla diversa formulazione del periodo in esame, che non definisce il proprio ambito di applicazione – che la relativa previsione va letta in connessione ai primi due periodi, rispetto ai quali essa introduce un'eccezione: l'espressione "incarichi e collaborazioni", quindi, corrisponde alle varie ipotesi di cui ai periodi precedenti. Di conseguenza, indipendentemente dal modo in cui l'incarico venga formalmente qualificato, ove – in base al suo contenuto – esso rientri tra le ipotesi di cui ai divieti in esame, esso potrà essere conferito, ma soltanto alle condizioni stabilite dalla suddetta previsione.

La disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa *ratio*, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno. Nell'attribuire simili incarichi o cariche, le amministrazioni dedicheranno particolare cura all'esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti. In considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi.

L'ambito dell'eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati, come individuati nel paragrafo 4. Le amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata. Per alcuni tipi di incarico, infatti, queste ultime caratteristiche impediscono il ricorso alla disposizione in esame, per esempio perché disposizioni vigenti prevedono una durata minima superiore all'anno. In generale, le amministrazioni dovranno valutare la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico.

Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i pensionati). Rimane la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: in questa ipotesi, l'amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell'incarico con la gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all'incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi.

La disciplina è applicabile anche agli incarichi a soggetti in quiescenza che già in precedenza erano conferiti a titolo gratuito: valgono per essi, di conseguenza, le nuove disposizioni relative alla durata massima e al rimborso delle spese.

La disposizione consente il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima di un anno "presso ciascuna amministrazione". Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Maria Anna Madia

